

1.



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 231 del 15/11/2018

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Sessantasettesimo provvedimento 2018.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Rientrano nella fattispecie di debiti fuori bilancio derivanti da "acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa" le somme dovute dalla Regione Puglia ai seguenti titoli:

- e.1) compensi professionali, e oneri accessori, spettanti ad avvocato del libero foro per l'attività svolta quale difensore della Regione in virtù di incarico conferito in assenza di preventivo e/o adeguato impegno di spesa;

- e.2) compensi professionali da corrispondere ad ex avvocato regionale per attività svolta come legale interno, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1222 del 2/7/2013 e n. 2003/2013 recanti direttive per la definizione del contenzioso con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale.

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera e) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.

e.1) – Competenze professionali in favore di legale esterno

Cont. 3476/98/CA - Corte di Cassazione (Appello sent. n. 1487/07 Corte Appello di Bari) - N. A. c/ Regione Puglia - Competenze professionali per l'attività giudiziale compiuta dall'avv. Annalisa Agostinacchio.

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro, il sig. N. A. impugnava il licenziamento intimato dalla Regione, chiedendo la condanna di detto Ente al pagamento delle mensilità non corrisposte, nonché il risarcimento del danno ed il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato con l'Amm/ne regionale.
- Il Giudice del Lavoro di Bari, con sent. n. 1773/05, rigettava la domanda del ricorrente.
- Avverso la suindicata decisione il ricorrente proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari.
- Detta Corte, con sent. n. 1487/2007, rigettava l'appello.
- Il sig. A.N. appellava anche detta sentenza, dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.
- Con deliberazione n. 538 dell'11/04/2008 la G.R. ratificava l'incarico, conferito in via d'urgenza, in data 4/03/2008, all'avv. Annalisa Agostinacchio, al fine di resistere al ricorso per cassazione.

(Valore della controversia: Indeterminabile e di particolare importanza nei limiti dei valori massimi riferiti allo scaglione da € 103.300,01 ad € 258.300,00; Settore di spesa: Demanio e Patrimonio)

- Con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 7/05/2008 si provvedeva a liquidare, in favore del difensore regionale, l'importo di € 1.000,00 (€ 816,99 oltre IVA e CAP) a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il giudizio si definiva con sent. n. 14510/11, depositata in data 1/07/2011, con la quale la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso, condannando parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Puglia, le spese legali del giudizio di

legittimità liquidandole in complessivi € 2.040,00 (di cui € 2.000,00 per Onorario) oltre IVA, CAP e spese generali.

- L'avv. Annalisa Agostinacchio, avendo esaurito l'attività giudiziale svolta in favore della Regione Puglia, con Pec del 28/09/2018 chiedeva il pagamento dei compensi professionali dovuti a saldo, allegando nota spese per € 5.903,19 oltre IVA e CAP.
- Con successiva pec del 3/10/2018 il predetto legale, ha rappresentato l'urgenza di procedere ad una rapida liquidazione in quanto, essendo nelle more intervenuto lo scioglimento dell'associazione professionale (Studio Legale Basso) alla quale apparteneva unitamente all'avv. Salvatore Basso, esiste una "pressante necessità di definire i relativi rapporti economici e fiscali ancora pendenti"; l'Avv.to Coord.re, condividendo le motivazioni a sostegno della richiesta, ha autorizzato la deroga all'ordine cronologico previsto dalla Direttiva di cui alle DGR n. 189 e 1204/2014.
- Con lett. datata 30/10/2018 (prot. arrivo AOO_024/13408 del 30.10.2018) l'avv. Agostinacchio ha inviato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 prevista dalla "Direttiva per la riduzione delle giacenze di parcelle inevase relative a compensi professionali da liquidare ad avvocati del libero foro", approvata con DGR 189 del 21.2.2014 come modificata e integrata con DGR 1204 del 23.6.2014, allegando nota spese per € 16.406,23 redatta in conformità all'esatto valore di causa individuato dalla G.R. con deliberazione n. 538/2008.
- Il predetto legale, con ultima lettera inviata a mezzo pec in data 6/11/2018 (prot. AOO_024/13694 del 7/11/2018), ha dichiarato la propria disponibilità a ridurre del 30% l'importo imponibile riportato nella parcella trasmessa il 30/10/2018, al fine di conseguire il proprio credito in tempi brevi e poter soddisfare le incombenze fiscali con il disciolto Studio Associato.
- A seguito di istruttoria, verificata la regolarità dell'ultima notula e valutata favorevolmente la proposta che comporta un minor esborso a carico dell'Ente, il compenso professionale è stato quantificato in € 11.484,36 (comprensivi di CAP ed IVA ed al netto dell'acconto corrisposto).

e.2) - Compensi professionali da corrispondere in attuazione delle direttive impartite con le DGR nn. 1222 e 2003/2013

Contt. 1617/00/C ed altri n. 31 - Liquidazione compensi professionali in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani, relativi ad attività professionale svolta a seguito di incarichi conferiti dall'Ente Regione.

- Con deliberazioni n. 1222 del 2/7/2013 e n. 2003 del 29/10/2013 la Giunta regionale impartiva le direttive per la definizione anticipata del contenzioso pendente con gli avvocati già in servizio presso il soppresso Settore Legale della Giunta Regionale.

- Detti provvedimenti prevedevano, altresì, che a conclusione della fase contenziosa, si avviasse la fase di liquidazione delle notule per le quali non era stato azionato giudizialmente il credito (c.d. richieste "stragiudiziali").
- In attuazione delle citate deliberazioni di Giunta Regionale, occorre procedere a liquidare i compensi professionali richiesti dall'avv. Giuseppe Cipriani, già dirigente Responsabile del Settore Legale nel periodo 14.11.1995 / 28.01.2003 (in quiescenza dall'1.4.2004) per l'attività svolta quale legale interno nelle cause di seguito elencate:
Cont. n. 1617/00/C: Regione Puglia c/ ITALSCAVI - Tribunale di Bari: Ricorso per decreto ingiuntivo (Recupero somme e Resistenza a domanda riconvenzionale)
- La controversia insorta tra l'Italscavi spa e la R.P. per la definizione delle riserve contenute nei registri di contabilità dei lavori relativi alla realizzazione del Centro Pilota per il Turismo di Vieste veniva risolta con lodo arbitrale 28/01/98, dichiarato esecutivo il 24/02/98; la s.p.a. Italscavi, portando ad esecuzione il lodo arbitrale, conseguiva la somma di £ 11.113.073.000; a seguito di impugnativa della Regione (a mezzo dell'avv. Giuseppe Cipriani) la Corte di Appello di Bari, con sent. n. 289/2000 annullava detto lodo.
- Ravvisata le necessità di iniziare nuova lite per la restituzione delle somme già introitate da detta società la G.R., con deliberazione n. 1139 del 19/9/2000, rettificata ed integrata con successiva n. 1244 del 10/10/2000, conferiva mandato al collegio difensivo formato dagli avv.ti Giuseppe Cipriani e Michele Spinelli.
(Valore della controversia: £ 11.113.073.000 e di particolare interesse; Settore di spesa: Demanio)
- Il Presidente del Tribunale di Bari, con decreto ingiuntivo n. 879/01 depositato in Cancelleria in data 30/05/2001, ingiungeva alla ITALSCAVI Costruzioni spa (già Italscavi spa) di pagare alla Regione Puglia, l'importo di £ 10.967.533.000 oltre interessi decorrenti dal 26/10/98, nonché le spese della procedura liquidate in £ 9.142.000 (di cui £ 7.000.000 per Onorario e £ 1.953.000 per diritti).
- Con atto notificato in data 10/08/2001 la spa Italscavi Costruzioni proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo, spiegando contestualmente domanda riconvenzionale per l'importo di £ 32.071.365.299 per l'ipotesi che la sentenza della Corte d'Appello n. 289/2000 fosse confermata dalla Corte di Cassazione, nel frattempo adita dalla società.
- Al fine di resistere all'opposizione, nonché alla domanda riconvenzionale di controparte la G.R., con deliberazione n. 1905 del 15/12/2001, ratificava l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. in data 25/10/2001 al medesimo collegio difensivo che aveva curato gli interessi dell'Amministrazione nel contenzioso di che trattasi.
- L'intero contenzioso pendente con la società Italsavi Costruzioni srl veniva definito transattivamente a seguito di conciliazione giudiziale tra le parti, autorizzata dalla G.R. con deliberazione n. 1900 del 17/11/2017 e formalizzata con apposito verbale sottoscritto in data 1/12/2017 presso la Corte d'Appello di Bari, a cui seguiva -

6

conseguenzialmente - la Determinazione Dirigenziale n. 790 del 20/12/2017 con la quale il Dirigente della Sezione LL.PP. liquidava l'importo di € 1.770.000,00 in favore di detta società.

- Il predetto legale in data 27/12/2003 (prot. 11/L/45959 del 30/12/2003) chiedeva il pagamento delle competenze spettanti, presentando apposita nota spese relativamente all'attività svolta sino alla revoca delle procure disposta con DGR n. 12/2003, quantificandole in complessivi € 51.020,64 (di cui € 4.721,44 a titolo di competenze liquidate in decreto ingiuntivo, € 1.859,24 per Diritti, € 12.995,08 per Onorario del giudizio di opposizione ed € 27.235,87 per Onorario riferito alla domanda riconvenzionale proposti da controparte), oltre a rimborso spese generali.

- La richiesta veniva reiterata a seguito di atto di diffida 5/9/2008, nonché di solleciti del 18/5/2009, 18/3/2010, 23/2/2012, 19/11/2013, 2/10/2014, 24/03/2017 ed ultima pec del 2/10/2018 (prot. 12108 del 2/10/2018) in atti.

- A seguito di istruttoria, l'importo dovuto è stato rideterminato in € 50.923,03 (atteso il rilevato errore di calcolo nel quantificare le competenze liquidate nel D.I.) - giuste deliberazioni G.R. nn. 3658/84, 7051/85 e 8868/86.

N. 31 cause dinanzi al Tribunale di Lecce Sez. Lavoro, in materia di invalidità civile, promosse nei confronti della Regione, dell'INPS e del Ministero dell'Economia e Finanze dai ricorrenti di seguito indicati, per le quali sono stati conferiti nel corso dell'anno 2002 distinti incarichi difensivi, ratificati con deliberazioni di G.R. nn. 234/02, 2062/02, 403/02 e 494/02: (sentenze 2003 tutte favorevoli all'Amm/ne reg.le)

1) Cont. 6686/01/L: Ricorrente De Lumè Maria; 2) Cont. 7415/01/L: Ricorrente M. U.; 3) Cont. 6879/01/L: Ricorrente D. G.; 4) Cont. 7208/01/L: Ricorrente C. A.; 5) Cont. 8795/01/L: Ricorrente T. M.; 6) Cont. 8029/01/L: Ricorrente D. R.; 7) Cont. 7666/01/L: Ricorrente M. M.; 8) Cont. 8182/01/L: Ricorrente C. P.; 9) Cont. 8231/01/B: Ricorrente C. L.; 10) Cont. 7685/01/L: Ricorrente C. A.; 11) Cont. 7678/01/L: Ricorrente E. A.; 12) Cont. 298/02/FR: Ricorrente P. C.; 13) Cont. 7686/01/L: Ricorrente D. A.; 14) Cont. 7521/01/L: Ricorrente A. G.; 15) Cont. 9360/01/L: Ricorrente C. P.; 16) Cont. 8248/01/L: Ricorrente C. A.; 17) Cont. 7718/01/L: Ricorrente D. R.; 18) Cont. 8261/01/L: Ricorrente I. P.; 19) Cont. 7527/01/L: Ricorrente M. T.; 20) Cont. 7352/01/L: Ricorrente M. D.; 21) Cont. 2285/02/L: Ricorrente M. G.; 22) Cont. 7739/01/L: Ricorrente R. T.; 23) Cont. 8903/01/L: Ricorrente T. W.; 24) Cont. 7089/01/L: Ricorrente U. V.; 25) Cont. 9359/01/L: Ricorrente B. C.; 26) Cont. 2289/01/L: Ricorrente G. G.; 27) Cont. 9349/01/L: Ricorrente G. C.; 28) Cont. 7987/01/L: Ricorrente L. L.; 29) Cont. 9418/01/L: Ricorrente M. C.; 30) Cont. 9751/01/L: Ricorrente R. C.; 31) Cont. 9434/01/L: Ricorrente S. C..

- Il predetto legale in data 8/6/2004 (prot. 11/L/19911 del 14/06/2004) chiedeva il pagamento delle competenze spettanti, allegando n. 31 distinte note specifiche, ciascuna dell'importo di € 1.100,37 relativamente all'attività svolta sino alla revoca delle procure intervenuta con DGR n. 12/2003.

4

- La richiesta veniva reiterata con atto di diffida 5/9/2008, nonché con solleciti del 18/5/2009, 18/3/2010, 23/2/2013, 2/10/2014, 24/03/2017 ed ultima pec del 2/10/2018 (prot. 12108 del 2/10/2018), in atti.

- A seguito di istruttoria, constatata la regolarità delle parcelle redatte con Onorario adeguato ai minimi tariffari, l'importo relativo alle n. 31 notule è stato quantificato in € 34.111,47.

Per quanto sopra esposto, l'importo dovuto all'avv. Giuseppe Cipriani per l'attività svolta, in favore della Regione Puglia, nelle n. 32 cause innanzi precisate, ammonta a complessivi € 85.034,50.


Al finanziamento della spesa inerente i debiti fuori bilancio sub e.1) ed e.2), calcolata complessivamente in € 96.518,86 si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento,

- quanto ad € 11.484,36 della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";
- quanto ad € 85.034,50 della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza".

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con apposite determinazioni dell'Avvocatura regionale.

Il disegno di legge allegato alla presente relazione riveste carattere di urgenza in considerazione dei pregiudizi che potrebbero derivare all'Ente dal ritardo nel pagamento dei debiti indicati all'articolo 1 che, in assenza del preventivo riconoscimento della loro legittimità e della necessaria variazione al bilancio di previsione, non può aver luogo.

Il Presidente della G.R.
Dr. Michele Emiliano



f.

Legge Regionale _____ 2018, n. _____

Riconoscimento ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 di debito fuori bilancio relativo a servizi afferenti l'Avvocatura Regionale - Sessantasettesimo provvedimento 2018.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio, di seguito indicati

Cont. 3476/98/CA - Corte di Cassazione - N. A. c/ Regione Puglia - Competenze professionali avv. Annalisa Agostinacchio - Importo € **11.484,36**;

Contt. 1617/00/C ed altri n. 31 - Competenze professionali avv. Giuseppe Cipriani - Importo € **85.034,50**

per un totale complessivo pari ad € **96.518,86**.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € **96.518,86** derivante dai debiti fuori bilancio indicati all'articolo precedente si provvede mediante variazione in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento

- quanto ad € **11.484,36** della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi";
- quanto ad € **85.034,50** della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap. 1309 "Spese per competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza".